



FRANCESCA PERRINI*

IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE UMANITARIA IN CASO DI DISASTRI AMBIENTALI NEL RECENTE ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

SOMMARIO: 1. L'ordinanza n. 5022/2021 della Corte di Cassazione. – 2. Inquadramento generale del fenomeno della migrazione legata a disastri ambientali. – 3. Recenti sviluppi nell'ambito dell'ordinamento internazionale: la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani relativa al caso *Teitiota*. – 4. L'applicabilità dell'istituto della protezione umanitaria ai migranti ambientali. – 5. Considerazioni conclusive.

1. *L'ordinanza n. 5022/2021 della Corte di Cassazione*

L'ordinanza della Corte di Cassazione, seconda sezione civile, n. 5022/2021 depositata il 24 febbraio 2021, nel riconoscere la possibilità che la protezione umanitaria venga concessa ai migranti che fuggono dal loro Paese di origine a causa di disastri ambientali, offre interessanti spunti di riflessione.

I fatti che hanno portato alla decisione in commento riguardano le vicende vissute da un migrante proveniente dalla regione del delta del Niger il quale, in ragione della situazione di dissesto ambientale dell'area, fugge in Italia, dove non ottiene il riconoscimento di alcuna forma di protezione. La richiesta avanzata dal ricorrente, infatti, è stata respinta sia dalla Commissione territoriale competente che, successivamente, dal Tribunale. In particolare, il giudice di merito, nel ricostruire la situazione del tutto particolare dell'area di provenienza del migrante, ha evidenziato l'esistenza delle seguenti condizioni: una grave forma di dissesto ambientale generata dallo sfruttamento insostenibile della regione da parte delle compagnie petrolifere; conflitti e una forte instabilità politica; problemi ambientali legati alle frequenti azioni di sabotaggio, furto e danneggiamento che, nella misura in cui provocano versamenti di petrolio, sono fonte di contaminazione di intere zone dell'area¹.

* Professore associato di Diritto internazionale, Università degli Studi di Messina.

¹ Occorre brevemente ricordare le condizioni del tutto particolari che caratterizzano la regione del delta del Niger. Si tratta di una zona molto ampia che si estende per circa 70 mila chilometri quadrati, con una popolazione di circa 27 milioni di persone e che interessa nove Stati, il più importante dei quali è la Nigeria. Essendo estremamente ricca di petrolio (la principale risorsa naturale dell'area), è sede di numerosi giacimenti

Dalle condizioni evidenziate deriva, dunque, una situazione in cui la povertà (della popolazione che non ha accesso alla principale risorsa naturale locale) e l'insicurezza (conseguente alle varie azioni di danneggiamento e sabotaggio, nonché alle azioni di violenza contro le pubbliche autorità) minano fortemente la stabilità della regione. Tuttavia, secondo il Tribunale non si può ritenere che si sia in presenza di un contesto di violenza generalizzata tale da effettuare il riconoscimento in capo al ricorrente dello *status* di titolare di protezione sussidiaria così come descritto dalla direttiva qualifiche², in considerazione del fatto che lo scenario descritto non è configurabile come un conflitto armato o una situazione equivalente. Il Tribunale, inoltre, non ha preso in considerazione l'ipotesi della concessione della protezione umanitaria, istituto che pure avrebbe potuto essere applicato al caso di specie in via residuale (non rientrando la condizione del richiedente nelle due ipotesi della protezione internazionale, vale a dire lo *status* di rifugiato o lo *status* di titolare di protezione sussidiaria) vista la condizione di disastro ambientale e insicurezza diffusa nell'area di provenienza.

La decisione della Corte di Cassazione, invece, nell'accogliere il ricorso, afferma che al giudice di merito spetta il compito di valutare la situazione nel Paese di provenienza del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, «con specifico riferimento al peculiare rischio per il diritto alla vita e all'esistenza dignitosa derivante dal degrado ambientale, dal cambiamento climatico o dallo sviluppo insostenibile dell'area», in considerazione del fatto che il pericolo per la sua vita può derivare da condizioni sociali e/o ambientali antropiche e non solo da situazioni di conflitto bellico. Secondo la Corte, infatti, «In questa prospettiva la guerra, o in generale il conflitto armato, rappresentano la più eclatante manifestazione dell'azione autodistruttiva dell'uomo, ma non esauriscono l'ambito dei comportamenti idonei a compromettere le condizioni di vita dignitosa dell'individuo. Tale compromissione, infatti si configura in ogni ipotesi in cui il contesto socio-ambientale sia talmente degradato da esporre l'individuo al rischio di veder azzerati i suoi diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione, o comunque di vederli ridotti al di sotto della soglia del loro nucleo essenziale e ineludibile». A tale riguardo la Corte precisa che «il concetto di “nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale” (...) costituisce il livello essenziale, al di sotto del quale non sono ravvisabili le condizioni di vita dignitose e, quindi, non è assicurato il diritto fondamentale alla vita dell'individuo». Da tali considerazioni

petroliferi gestiti dalle più importanti compagnie mondiali del settore, impegnate in una intensa attività di sfruttamento. La popolazione locale, quindi, non solo non ricava i vantaggi economici che derivano dall'attività estrattiva, ma subisce i danni di un inquinamento ambientale sempre più imponente. Già dieci anni fa l'UNEP aveva ben messo in evidenza i danni subiti dalla popolazione della regione, specie con riferimento al versamento di sostanze altamente tossiche nelle falde acquifere (UNEP, *Environmental Assessment of Ogoniland*, 2011, consultabile al sito https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/25282/ogoniland_chapter1_UNEP_OEA.pdf?sequence=1&isAllowed=y). A ciò si aggiunga la grande insicurezza derivante dalla lotta intrapresa contro le multinazionali del petrolio dal MEND (Movement for the Emancipation of the Niger Delta), organizzazione che pone in essere una serie di azioni come rapimenti, sabotaggi, furti ai danni delle compagnie e che colpisce anche esponenti politici in segno di protesta contro il governo accusato di non fare gli interessi della popolazione.

² Direttiva 2011/95UE del 13 dicembre 2011 recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in cui all'art. 2, lett. f) si dà la seguente definizione di titolare di protezione sussidiaria: «cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all'articolo 15, e al quale non si applica l'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese».

deriva l'obbligo per il giudice di merito di verificare l'effettiva assicurazione del suddetto limite «non soltanto con specifico riferimento all'esistenza di una situazione di conflitto armato, ma anche con riguardo a qualsiasi contesto che sia, in concreto, idoneo ad esporre i diritti fondamentali alla vita, alla libertà e all'autodeterminazione dell'individuo al rischio di azzeramento o di riduzione al di sotto della predetta soglia minima, ivi espressamente inclusi – qualora se ne ravvisi in concreto l'esistenza in una determinata area geografica – i casi del disastro ambientale, definiti dall'art. 452-quater c.p., del cambiamento climatico e dell'insostenibile sfruttamento delle risorse naturali».

Proprio in considerazione del fatto che nel caso di specie sia venuta a mancare del tutto tale azione di verifica da parte del giudice di merito, l'ordinanza si conclude con l'accoglimento del ricorso ed il rinvio della causa al Tribunale in differente composizione.

La decisione della Corte di Cassazione risulta essere estremamente interessante sotto diversi profili: in primo luogo, per il riconoscimento di un principio ormai divenuto di importanza fondamentale, vale a dire la necessità di assicurare una protezione al migrante che lascia il suo Paese di origine per ragioni legate a disastri ambientali; in secondo luogo, perché il ragionamento seguito dalla Corte si fonda sulla decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani relativa al caso *Teitiota*, facendo così emergere la grande portata che può assumere l'attività quasi-giurisdizionale di organismi sovranazionali di controllo; infine, per il riconoscimento dell'istituto della protezione umanitaria come strumento utile a garantire una tutela per i c.d. migranti ambientali, in assenza di uno specifico sistema di tutela.

2. Inquadramento generale del fenomeno della migrazione legata a disastri ambientali

Come è noto, il fenomeno migratorio è fortemente complesso e variegato. Numerose sono, infatti, le categorie di migranti con le quali, al giorno d'oggi, gli Stati di destinazione si devono confrontare, ognuna delle quali riceve una forma di protezione e tutela da parte di norme internazionali, sia di natura consuetudinaria che pattizia. Innanzitutto, bisogna distinguere tra i migranti regolari che fanno ingresso in uno Stato con un regolare permesso di soggiorno ed i migranti irregolari che, nella maggior parte dei casi, fuggono dal loro Paese per mettersi in salvo da eventi bellici, persecuzioni di vario tipo, povertà e (sempre più spesso) catastrofi naturali ed essendo in cerca di salvezza in un altro Stato disposto ad accoglierli non seguono le vie legali di ingresso.

A fronte della numerosità delle categorie di migranti occorre rilevare che non tutte ricevono una adeguata forma di tutela nell'ordinamento internazionale. Proprio con riferimento, infatti, a coloro i quali sono costretti ad abbandonare il loro Paese in quanto vittime di catastrofi naturali manca, allo stato attuale, una specifica protezione nel diritto internazionale, nonostante il fenomeno delle persone costrette ad abbandonare il proprio Paese a seguito di disastri ambientali desti rilevanti preoccupazioni per le dimensioni che si prevede assumerà nei prossimi anni.

A tale proposito vengono in rilievo le stime di importanti organismi internazionali che riportano dati a dir poco allarmanti. Vale la pena di ricordare che l'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)³ ha rilevato che nel periodo 2008-2014 i disastri ambientali di

³ Per un approfondimento sull'attività dell'IDMC si rinvia al sito internet www.internal-displacement.org, in cui si specifica che «The Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) is the leading source of information and analysis on internal displacement worldwide. Since 1998, our role has been recognised and endorsed by

varia natura (per lo più collegati ai cambiamenti climatici, come alluvioni, uragani, ecc.) hanno generato un numero di sfollati che ammonta a 22,4 milioni di persone. Le previsioni per il futuro appaiono ancora più preoccupanti, in quanto indicano che il numero dei c.d. “migranti del clima” arriverà a circa 200 milioni nel 2050⁴ e, con particolare riferimento al continente africano, la cifra stimata dall’UNEP è di 50 milioni nel 2060⁵. Dal canto suo l’UNHCR denuncia la grave situazione in Corno d’Africa, Nigeria e Yemen (solo per citare alcuni esempi), in cui si registra che circa 20 milioni di persone vivono in zone fortemente afflitte dalla siccità, il cui effetto più immediato sfocia, tra l’altro, nella grande piaga della carestia che, a sua volta, è causa del considerevole aumento di sfollati in Paesi come il Sudan o l’Uganda, in cui il numero di sfollati raggiunge quota, rispettivamente, 180000 e 400000⁶. Anche l’OHCHR presta particolare attenzione agli effetti nefasti che i cambiamenti climatici produrranno nei prossimi anni e che determineranno lo sfollamento di milioni di persone e sottolinea che «By 2050, hundreds of millions more people may become permanently displaced due to rising sea levels, floods, droughts, famine and hurricanes. The melting or collapse of ice sheets alone threatens the home of 1 in every 20 people. Increased desertification and the alteration of ecosystems, by endangering communities’ livelihoods, are also likely to trigger large population displacement»⁷.

È evidente come la problematica in oggetto sia particolarmente grave per alcune aree del pianeta e che delle precise zone sono particolarmente esposte a rischio, come i piccoli Stati insulari, le zone costiere, talune regioni asiatiche e africane. Nel continente asiatico, per esempio, i fenomeni più allarmanti sono le inondazioni e le frequenti e forti tempeste; i piccoli Stati insulari sono interessati dal fenomeno dell’innalzamento del livello dei mari; la siccità e le desertificazioni sono calamità che colpiscono maggiormente alcune regioni dell’Africa. Nel caso, per altro, del continente africano occorre sottolineare che le catastrofi naturali vanno ad aggiungersi ad altre cause di migrazione (prima fra tutte i conflitti interni),

United Nations General Assembly resolutions. for the millions of people displaced within their own country, IDMC plays a unique role as a global monitor and analyst to inform and influence policy and action by governments, UN agencies, donors, international organisations and NGOs».

⁴ In proposito v. N. MYERS, *Environmental refugees: a growing phenomenon of the 21st century*, in *Philosophical transactions of the royal society*, vol. 357, n. 1420, 2002, p. 609 e ss.

⁵ Il dato è riportato nel Rapporto di Legambiente “*Profughi Ambientali: Cambiamento climatico e migrazioni forzate*”, giugno 2012, consultabile al sito www.legambiente.it.

⁶ Dati consultabili al sito www.unhcr.org. Sin dal 1995 lo studioso di problemi ambientali Norman Myers aveva sottolineato che «global warming could put large numbers of people at risk of displacement by the middle of next century if not before», specificando che “preliminary estimates indicate that the total [number] of people at risk of sea-level rise in Bangladesh could be 26 million, in Egypt 12 million, in China 73 million, in India 20 million, and elsewhere 31 million, making an aggregate total of 162 million. At the same time, at least 50 million people could be at risk through increased droughts and other climate dislocations», N. MYERS, J. KENT, *Environmental Exodus. An Emergent Crisis in the Global Arena*, Climate Institute, 1995, p. 135, consultabile al sito www.climate.org.

Da segnalare che molto spesso i dati si riferiscono a persone colpite da eventi catastrofici ad effetto immediato (come alluvioni, uragani) mentre è decisamente più complicato ricavare dati che riguardano individui costretti alla fuga fenomeni che producono effetti nel lungo periodo (come siccità, desertificazione, innalzamento del livello dei mari), in proposito v. A. BRAMBILLA, *Migrazioni indotte da cause ambientali: quale tutela nell’ambito dell’ordinamento giuridico europeo e nazionale?*, in *Dir. imm. citt.*, 2, 2017, p. 7.

⁷ Così si legge nel discorso pronunciato dal Vice-Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Ms. Kyung-wha Kang, *Climate Change, Migration and Human Rights* nel corso della Conferenza “*Climate Change and Migration: Addressing Vulnerabilities and Harnessing Opportunities*”, Ginevra, 19 febbraio 2018, consultabile al sito www.ohchr.org.

ovvero contribuiscono ad alimentarle (si pensi alle condizioni di povertà già di per sé gravi e ulteriormente peggiorate da fenomeni come la carestia, la siccità, ecc.)⁸.

Nei confronti di tali minacce la comunità internazionale mostra il suo interesse.

L'Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione adottata il 19 settembre 2016 contenente la Dichiarazione di New York sui rifugiati e migranti⁹ sottolinea che tra le cause delle migrazioni figurano ormai i cambiamenti climatici, i disastri naturali (alcuni dei quali sono legati ai cambiamenti climatici) o altri fattori ambientali¹⁰.

Nel testo si sottolinea, tra le altre cose, l'impegno ad adottare misure per dare applicazione all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, contenuta nella risoluzione adottata dalla stessa Assemblea generale il 25 settembre 2015¹¹ anche nella parte in cui si prevedono misure efficaci per far fronte alle catastrofi naturali ed agli effetti nefasti dei cambiamenti climatici.

Bisogna, tuttavia, sottolineare che il fenomeno migratorio legato a questioni ambientali presenta delle caratteristiche sue proprie che lo differenziano rispetto ad altri fenomeni migratori. Spesso, infatti, la migrazione che nasce da questo tipo di avvenimenti potrebbe avere natura temporanea, nel senso che, finita l'emergenza nel Paese di origine, è ben possibile che le persone costrette alla fuga vogliano farvi ritorno, laddove le condizioni lo consentano. Da segnalare, per contro, che vi sono casi in cui il "ritorno" non sarà materialmente possibile a causa della scomparsa dello Stato stesso. Problema questo che riguarda gli abitanti di alcune isole dell'Oceano Pacifico, segnatamente Tuvalu, Kiribati e Tonga, c.d. *small sinking islands*, destinate a inabissarsi a causa dell'innalzamento del livello delle acque, facendo sorgere dei problemi per le popolazioni ivi residenti, sia in termini di sopravvivenza, sia in termini di alternative di luoghi in cui stabilirsi, sia addirittura di perdita di cittadinanza.

Il problema principale che si pone nei confronti di tale categoria di migranti riguarda la loro tutela. Ad essi non sarebbe, infatti, applicabile la protezione derivante dallo *status* di rifugiato, ove si consideri che ai sensi dell'art. 1, lett. A) della Convenzione di Ginevra del 1951 per rifugiato deve intendersi «chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1° gennaio 1951 e nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e

⁸ In generale, sui fenomeni che determinano questo tipo di migrazioni v. D. C. BATES, *Environmental Refugees? Classifying Human Migrations Caused by Environmental Change*, in *Population and Environment*, 5, vol. 23, 2002, p. 465 ss.; S. NESPOR, *I rifugiati ambientali*, 2 febbraio 2007, in www.federalismi.it; E. PIGUET, *Climate change and forced migration*, in *New Issues in Refugee Research – Research Paper* N. 153, gennaio 2008, consultabile al sito www.unhcr.org; F. BIERMANN, I. BOAS, *Preparing for a Warmer World: Towards a Global Governance System to Protect Climate Refugees*, in *Global Environmental Politics*, 1, 2010, p. 60 ss.; I. CARUSO, B. VENDITTO, *Il futuro del Mediterraneo. Studio preliminare sui rifugiati ambientali*, in www.issn.cnr.it.

⁹ A/RES/71/1, consultabile al sito www.un.org. Per un commento alla Dichiarazione si veda E. Ruozzi, *La Dichiarazione di New York sui rifugiati e sui migranti: verso un modello condiviso di gestione del fenomeno migratorio?*, in *Ordine internazionale e diritti umani*, 1, 2017, p. 24 e ss., consultabile al sito www.rivistaoidu.net.

¹⁰ Si legge, infatti: «Depuis que le monde est monde, les hommes se déplacent, soit pour rechercher de nouvelles perspectives et de nouveaux débouchés économiques, soit pour échapper à des conflits armés, à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, à la persécution, au terrorisme ou à des violations des droits de l'homme, soit enfin en réaction aux effets négatifs des changements climatiques, des catastrophes naturelles (dont certains sont liées à ces changements) ou d'autres facteurs environnementaux».

¹¹ A/RES/70/1, dal titolo *“Transformer notre monde: le programme de développement durable à l'horizon 2030”*, consultabile al sito www.un.org.

trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Al di là di tale definizione, tuttavia, sarebbe sempre possibile un'interpretazione estensiva della Convenzione di Ginevra, specie con riferimento (come si avrà modo di dire oltre) al principio di *non refoulement*.

L'importanza del fenomeno della migrazione ambientale, per dimensioni e per effetti, fa sì che sarebbe certamente auspicabile l'adozione di una specifica convenzione internazionale in materia, che, però, fino a questo momento, rimane un mero auspicio.

3. Recenti sviluppi nell'ambito dell'ordinamento internazionale: la decisione del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani relativa al caso Teitiota

A fronte della lacuna sopra evidenziata, occorre tuttavia evidenziare una recente tendenza proveniente dall'ordinamento internazionale, che, in assenza (e in attesa) di una tutela specifica per i migranti che fuggono da disastri ambientali, può costituire un importante punto di svolta nell'ambito della questione relativa al legame tra migrazioni e catastrofi ambientali e, quindi, della tutela da riconoscere ai nuovi migranti.

Un rilievo fondamentale, infatti, è da riconoscere (anche in considerazione degli effetti che, come vedremo, possono prodursi sul piano degli ordinamenti interni) alla decisione adottata dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti umani nel caso *Teitiota c. Nuova Zelanda*¹². La rilevanza della decisione risiede nel fatto che in essa il Comitato – nello svolgimento della sua funzione di organo incaricato di assicurare la corretta applicazione del Patto sui diritti civili e politici da parte degli Stati contraenti – afferma dei principi che possono dare un contributo considerevole alla tutela dei migranti ambientali e che, proprio in tale ottica, sono stati fatti propri dalla nostra Corte di Cassazione nella ordinanza oggetto di indagine del presente contributo¹³.

¹² CCPR/C/127/D/2728/2016, pubblicata il 7 gennaio 2020, consultabile al sito www.ohchr.org. Sulla decisione del Comitato dei diritti umani relativa al caso *Teitiota* si veda A. BRAMBILLA, M. CASTIGLIONE, *Migranti ambientali e divieto di respingimento*, in *Questione giustizia*, 14 febbraio 2020, consultabile al sito www.questionegiustizia.it; S. BEHRMAN, A. KENT, *The Teitiota Case and limitations of the human rights framework*, in *Quest. Int. Law, Zoom-in* 75, 2020, p. 25 ss., consultabile al sito www.qil-qdi.org; J. HAMZAH SENDUT, *Climate Change as a Trigger of Non-Refoulement Obligations Under International Human Rights Law*, in *Eur. Jou. Int. Law: Talk!*, 6 febbraio 2020, consultabile al sito www.ejiltalk.org; F. MALETTTO, *Non-refoulement e cambiamento climatico: il caso Teitiota c. Nuova Zelanda*, in *SIDIBlog*, 23 marzo 2020, consultabile al sito www.sidiblog.org; A. MANEGGIA, *Non-refoulement of Climate Change Migrants: Individual Human Rights Protection or 'Responsibility to Protect?' The Teitiota Case Before the Human Rights Committee*, in *Dir. um. dir. int.*, 2, 2020, p. 635 ss.; G. REEH, *Climate Change in the Human Rights Committee*, in *Eur. Jou. Int. Law: Talk!*, 18 febbraio 2020, consultabile al sito www.ejiltalk.org; E. SOMMARIO, *When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, in *Quest. Int. Law, Zoom-in* 77, 2021, p. 51 ss., consultabile al sito www.qil-qdi.org.

¹³ Da segnalare che le problematiche connesse al fenomeno dei cambiamenti climatici in termini di rispetto dei diritti umani sono all'attenzione dello *Human Rights Treaty Body System* delle Nazioni Unite come si evince, per esempio, dalla Dichiarazione congiunta su "Diritti umani e cambiamento climatico" (*Joint Statement on Human Rights and Climate Change*, consultabile al sito www.ohchr.org) adottata il 16 settembre 2019 dal Comitato per l'eliminazione delle discriminazioni contro le donne, dal Comitato sui lavoratori migranti, dal Comitato sui diritti del fanciullo e dal Comitato sui diritti delle persone disabili, in cui, oltre a ricordare agli Stati i loro obblighi in materia ambientale, si sottolinea la particolare condizione di vulnerabilità di alcune categorie di persone di fronte agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici. Segnatamente si pone in evidenza la particolare vulnerabilità di bambini, donne, disabili, migranti e, con riferimento a questi ultimi, si fa riferimento al fenomeno delle migrazioni forzate dovute alle condizioni di vita non adeguate come conseguenza di disastri

Nella comunicazione presentata dal Sig. Teitiota contro la Nuova Zelanda si lamenta la violazione del diritto alla vita (art. 6 del Patto sui diritti civili e politici), in quanto il ricorrente, cittadino della Repubblica di Kiribati, ha abbandonato il suo Stato di origine, dove l'innalzamento del livello dell'oceano, oltre a provocare il rischio di estinzione dello stesso atollo, aveva creato una situazione di disordini interni tra gli abitanti che cercavano di occupare terre più sicure all'interno dell'isola e rendeva le condizioni di vita particolarmente difficili. Per tali motivi il ricorrente ha presentato richiesta di asilo in Nuova Zelanda invocando la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo *status* di rifugiato, ma la richiesta non è stata accolta ed il ricorrente e la sua famiglia sono stati respinti nel loro Paese di origine.

Le conclusioni del Comitato sono particolarmente interessanti nella misura in cui affermano dei principi nuovi che vanno ad ampliare l'applicazione del principio di *non refoulement*. In primo luogo, infatti, si afferma che gli effetti dei cambiamenti climatici possono incidere sul godimento del diritto alla vita e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti e, soprattutto, si stabilisce, per la prima volta, il divieto di respingimento per il migrante ambientale, qualora il rientro nel Paese di origine possa comportare il rischio che si producano i suddetti effetti. Nonostante nel caso di specie la richiesta del Sig. Teitiota non sia stata accolta, in quanto il Comitato non ha riconosciuto che vi fossero condizioni tali da compromettere il diritto alla vita, la portata innovativa della decisione consiste nell'ampliamento del divieto di respingimento anche nei confronti dei migranti ambientali e nel riconoscimento del legame che intercorre tra i disastri naturali prodotti dai cambiamenti climatici e la tutela dei diritti umani.

Risulta particolarmente interessante seguire il ragionamento del Comitato, che prende le mosse da una ampia concezione del diritto alla vita.

Innanzitutto, richiamando il *General Comment* n. 31 del 2004 sulla natura degli obblighi di carattere generale che incombono agli Stati parti contraenti¹⁴, si afferma il divieto di allontanare in qualsiasi forma (estradizione, espulsione, deportazione, respingimento) le persone che rischiano di subire violazioni degli artt. 6 e 7 del Patto, dedicati rispettivamente alla tutela del diritto alla vita ed al divieto di tortura e trattamenti crudeli, inumani e degradanti. Da ciò deriva, quindi, che il principio di *non-refoulement* ha sicuramente un ambito di applicazione ben più esteso di quanto strettamente previsto dalla Convenzione di Ginevra.

Tale estensione è chiaramente giustificabile dalla necessità di assicurare a tutti gli individui il pieno e più importante dei diritti fondamentali, vale a dire il diritto alla vita.

ambientali ed in merito alle quali gli Stati dovrebbero offrire ulteriori meccanismi di protezione e forme di protezione temporanea per quelle situazioni in cui i migranti non possono ritornare nei loro Paesi di origine («Migrant workers and members of their families are forced to migrate because their States of origin cannot ensure the enjoyment of adequate living conditions, due to the increase in hydrometeorological disasters, evacuations of areas at high risk of disasters, environmental degradation and slow-moving disasters, the disappearance of small island states due to rising sea levels, and even the occurrence of conflicts over access to resources. Migration is a normal human adaptation strategy in the face of the effects of climate change and natural disasters, as well as the only option for entire communities and has to be addressed by the United Nations and the States as a new cause of emerging migration and internal displacement. In that regard, States must address the effects of climate change, environmental degradation and natural disasters as drivers of migration and ensure that such factors do not hinder the enjoyment of the human rights of migrants and their families. In addition, States should offer complementary protection mechanisms and temporary protection or stay arrangements for migrant workers displaced across international borders in the context of climate change or disasters and who cannot return to their countries»).

¹⁴ *The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, CCPR/C/21/Rev.1/Add. 1326 May 2004, consultabile al sito www.ohchr.org

Quest'ultimo, per altro, viene preso in esame dal Comitato in connessione con gli effetti che su di esso possono produrre i cambiamenti climatici, ponendo in evidenza come le nuove minacce (per le generazioni presenti e future) al godimento del più importante dei diritti provengano, al giorno d'oggi, proprio dai danni ambientali¹⁵. In questo senso il Comitato, in linea con quanto già sottolineato nel *General Comment* n. 36 sul diritto alla vita del 2018¹⁶, ricorda che agli Stati parti incombono anche obblighi di carattere positivo, come, per esempio, l'obbligo di adottare misure in grado di realizzare una tutela dell'ambiente efficace in grado di evitare i danni prodotti dall'inquinamento e dai cambiamenti climatici, in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto alla vita¹⁷. L'ampia concezione di tale diritto si riflette dunque nel divieto di respingimento ogni qualvolta vi sia il rischio che l'integrità fisica della persona possa essere messa in pericolo anche per motivazioni legate alle condizioni di vivibilità del luogo verso cui dovrebbe avvenire il respingimento. Secondo il Comitato è compito degli Stati effettuare una simile valutazione¹⁸ e, nel caso di specie, si rileva che non avendo il ricorrente sufficientemente provato la superficialità della valutazione della situazione presente nel suo Stato di origine da parte delle autorità neozelandesi, né la gravità delle condizioni ambientali tali da far ritenere che la sua vita e quella dei suoi familiari sia seriamente minacciata nell'immediato, non accoglie il ricorso, pur riconoscendo che le condizioni di vita in uno Stato che rischia di essere sommerso dal mare possono essere incompatibili con il diritto alla vita anche prima che l'evento si realizzi (stimando un periodo compreso tra 10 e 15 anni). Tuttavia, questo arco di tempo «could allow for intervening acts by the Republic of Kiribati, with the assistance of the international community, to take affirmative measures to protect and, where necessary, relocate its population» (par. 9.11)¹⁹.

¹⁵ Al par. 9.4 della decisione si legge: «The Committee recalls that the right to life cannot be properly understood if it is interpreted in a restrictive manner, and that the protection of that right requires States parties to adopt positive measures. The Committee also recalls its general comment No. 36, in which it established that the right to life also includes the right of individuals to enjoy a life with dignity and to be free from acts or omissions that would cause their unnatural or premature death. The Committee further recalls that the obligation of States parties to respect and ensure the right to life extends to reasonably foreseeable threats and life-threatening situations that can result in loss of life. States parties may be in violation of article 6 of the Covenant even if such threats and situations do not result in the loss of life. Furthermore, the Committee recalls that environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life».

¹⁶ CCPR/C/GC/36.

¹⁷ Al par. 62 del *General Comment* n. 36 si legge: «Environmental degradation, climate change and unsustainable development constitute some of the most pressing and serious threats to the ability of present and future generations to enjoy the right to life. Obligations of States parties under international environmental law should thus inform the contents of article 6 of the Covenant, and the obligation of States parties to respect and ensure the right to life should also inform their relevant obligations under international environmental law. Implementation of the obligation to respect and ensure the right to life, and in particular life with dignity, depends, inter alia, on measures taken by States parties to preserve the environment and protect it against harm, pollution and climate change caused by public and private actors. States parties should therefore ensure sustainable use of natural resources, develop and implement substantive environmental standards, conduct environmental impact assessments and consult with relevant States about activities likely to have a significant impact on the environment, provide notification to other States concerned about natural disasters and emergencies and cooperate with them, provide appropriate access to information on environmental hazards and pay due regard to the precautionary approach».

¹⁸ Al par. 9.3 della decisione si legge: «The Committee recalls that it is generally for the organs of States parties to examine the facts and evidence of the case in order to determine whether such a risk exists, unless it can be established that this assessment was clearly arbitrary or amounted to a manifest error or a denial of justice».

¹⁹ Per un commento sui limiti della decisione del Comitato v. S. BEHRMAN, A. KENT, *The Teitota Case and limitations of the human rights framework*, cit., in cui a p. 39 si legge: «While all over were trumpeting the HRC

Al di là del fatto che la richiesta del Sig. Teitiota non sia stata accolta dal Comitato (che, quindi, non ha ritenuto che la Nuova Zelanda dovesse dare seguito alla richiesta di asilo), la decisione ha senza dubbio il merito di avere affermato che il principio di *non refoulement* si applica tutte le volte in cui il diritto alla vita sia seriamente minacciato anche da catastrofi ambientali.

La portata di tale importante affermazione è particolarmente interessante, nella misura in cui può guidare le decisioni dei giudici nazionali chiamati a valutare richieste di protezione dei migranti ambientali. In questo senso, quindi, sembrerebbe provenire dall'ordinamento internazionale un segnale suscettibile di tradursi in un orientamento giurisprudenziale a livello interno di estrema importanza. Non può, dunque, che valutarsi positivamente la decisione della nostra di Cassazione che fonda il proprio ragionamento proprio sulla decisione del Comitato.

4. L'applicabilità dell'istituto della protezione umanitaria ai migranti ambientali

Dopo avere ripercorso le argomentazioni del Comitato ed avere ribadito che il divieto di respingimento deve valere non solo per quelle situazioni in cui la vita è messa in pericolo da conflitti ed eventi bellici, ma anche da gravi disastri ambientali che compromettono l'integrità fisica, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice di merito non ha considerato l'ipotesi del riconoscimento della protezione umanitaria.

Occorre ribadire che, nel nostro ordinamento, l'istituto in questione ha carattere residuale rispetto alla protezione internazionale. Esso, infatti, trova applicazione quando non vi sono le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria. Dal momento che tali ultime forme di protezione citate, come si è detto, sono difficilmente applicabili alla categoria dei migranti ambientali (come, per altro, rilevato anche per il caso di specie dal Tribunale adito dal ricorrente), l'istituto della protezione umanitaria potrebbe, a livello interno, colmare la lacuna ravvisabile in materia nell'ordinamento internazionale²⁰.

decision as a “landmark”, a great “step forward”, the reality for Teitiota and many others in a similar situation to him and his family, is that they must spend many more years living in unsafe and deteriorating conditions. The various interactions of this case in New Zealand and at the HRC can be seen as a series of promises of protection for the future – maybe the effects of climate change *could* give rise to a refugee claim, perhaps at some point in the future conditions in Kiribati and elsewhere will get sufficiently worse that non-refoulement will be engaged. At some point, maybe, these promises will be redeemed, but in the meantime, large and increasing numbers of people like the Teitiota family are legally trapped with the already dire, and worsening, consequences of climate change». V. anche E. SOMMARIO, *When climate change and human rights meet: A brief comment on the UN Human Rights Committee's Teitiota decision*, cit., in cui, dopo avere affermato che «the decision of the Committee to reject the applicant's request cannot be said to represent a surprising outcome» (p. 59) si sostiene che «By assessing each risk factor independently, the Committee has ignored the fact that their combined likelihood might indeed give origin to the “real risk of irreparable harm” that would trigger a non-refoulement obligation by New Zealand» (p. 60).

²⁰ Occorre segnalare, a tale proposito, l'esperienza di altri ordinamenti. In particolare, vengono in rilievo i casi di Finlandia e Svezia in cui soluzioni di diritto interno come la protezione temporanea (da non confondere con l'omonimo istituto previsto dall'ordinamento dell'Unione europea) o la protezione umanitaria sembrano offrire uno spiraglio per la tutela delle persone costrette ad abbandonare il proprio Paese di origine a seguito di calamità naturali. Per quanto riguarda il caso finlandese l'*Aliens Act* n. 301/2004 prevede che la protezione temporanea possa essere concessa agli stranieri che hanno bisogno di protezione internazionale e che non possono tornare in condizioni di sicurezza nel loro Paese d'origine o nel loro Paese di residenza permanente, perché vi è stato

Tuttavia, occorre fare riferimento alle vicende che la protezione umanitaria ha vissuto in Italia, in considerazione dei ripetuti interventi del legislatore fino alle modifiche più recenti, a testimonianza del fatto che sui temi dell'immigrazione giocano un ruolo fondamentale le alterne vicende delle maggioranze parlamentari.

La protezione umanitaria²¹ è stata introdotta nell'ordinamento italiano dalla legge Turco-Napolitano (n. 40/1998), prevedendo la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”, rilasciato dal Questore su richiesta dello straniero interessato, ovvero nei casi di respingimento della richiesta di protezione internazionale da parte della Commissione territoriale per assenza delle condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero di beneficiario di protezione sussidiaria, ma essendovi nello Stato di origine del ricorrente “gravi motivi” di carattere umanitario. In assenza di specificazioni circa i requisiti necessari per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari l'istituto si prestava ad essere interpretato in senso estensivo potendo l'espressione “seri motivi di carattere umanitario” ricomprendere le più varie situazioni. La stessa Corte di Cassazione ha, del resto, riconosciuto che i presupposti per i quali può esservi il riconoscimento della protezione umanitaria sono inevitabilmente “un catalogo aperto non necessariamente fondato sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità psicofisica”²².

Da rilevare che, tuttavia, che, al di là della possibile interpretazione ampia, l'istituto della protezione umanitaria dà luogo ad una forma di protezione di natura temporanea con i limiti che ne derivano ed inoltre il contenuto della protezione umanitaria è più limitato rispetto a quello della protezione internazionale.

Il lungo periodo di vigenza dell'istituto in commento è stato interrotto dall'adozione della legge n. 132/2018 (meglio nota come “legge Salvini” di conversione del decreto-legge del 4 ottobre 2018 n. 113, cui ha fatto seguito il decreto -legge n. 53/2019, convertito in legge n. 77/2019), rubricata «Immigrazione e sicurezza», che ha immediatamente suscitato aspre critiche da parte di coloro i quali difendono il rispetto dei diritti umani e la più ampia integrazione degli immigrati²³. L'approccio fortemente sovranista che ha ispirato le modifiche

un massiccio sfollamento di persone nel Paese o nelle aree limitrofe a seguito di un conflitto armato, ovvero altro genere di situazione violenta, ovvero un disastro ambientale. Si specifica, inoltre, che la protezione temporanea è un istituto che deve necessariamente essere considerato di breve durata ed, infatti, si prevede che la sua durata massima sia di tre anni. Spetta al governo la decisione circa il riconoscimento della protezione temporanea ed il relativo rilascio dei permessi di soggiorno e la loro durata. È, inoltre, prevista l'ipotesi di riconoscimento della protezione umanitaria per quegli stranieri che sono già presenti nel territorio finlandese e che non hanno i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o per quello di titolare di protezione sussidiaria, ma che non possono tornare nello Stato di origine o di residenza permanente in quanto si è qui verificato un disastro naturale, ovvero un conflitto armato, ovvero gravi violazioni dei diritti umani. Norme analoghe sono in vigore nell'ordinamento svedese, il cui *Aliens Act* riconosce che lo straniero che non possa tornare nel Paese di origine a causa di un disastro ambientale ha bisogno di protezione. Tuttavia, a differenza di quanto previsto nell'ordinamento finlandese, la normativa in oggetto non prevede quale tipo di protezione debba essere riconosciuta.

²¹ In proposito v. V. MARENGONI, *Il permesso di soggiorno per motivi umanitari*, in *Dir. imm. citt.*, 4, 2012, p. 59 ss.; N. ZORZELLA, *La protezione umanitaria nel sistema giuridico italiano*, in *Dir. imm. citt.*, 1, 2018, consultabile al sito www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.

²² V. in proposito le sentenze n. 26566/2013 e n. 15466/2014.

²³ Sulla normativa in oggetto v. M. BENVENUTI, *Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere umanitario e degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini*, in *Dir. imm. citt.*, 1, 2019; G. CAGGIANO, *Le recenti modifiche della legge “Salvini” su immigrazione e asilo nella prospettiva del diritto dell'Unione europea e della CEDU*, in *PostAISDUE*, I, 2019, p. 19 ss., consultabile al sito www.aisdue.eu; E. CAVASINO, *Ridisegnare il fra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca*

alla disciplina ha determinato l'abolizione dell'istituto della protezione umanitaria con l'abrogazione dell'art. 5, comma 6 del Testo Unico sull'Immigrazione. La scelta è stata determinata dalla volontà di sostituire la fattispecie generica²⁴ del precedente istituto con nuove forme di permessi di soggiorno per ipotesi ben determinate²⁵. In particolare, tra le ipotesi specifiche indicate dalla nuova normativa figura la possibilità che il permesso di soggiorno venga rilasciato, oltre che per cure mediche, atti di particolare valore civile, casi di violenza domestica, casi di sfruttamento in ambito lavorativo, condizione di vulnerabilità dei minori, anche per calamità naturali. Tuttavia, a fronte della previsione specifica, occorre evidenziare un arretramento nella forma di tutela nella misura in cui non è ammessa la conversione del permesso alla sua scadenza in altri titoli di soggiorno.

È da segnalare, però, che l'intento del legislatore di restringere l'ampia portata della precedente protezione umanitaria con ipotesi maggiormente circoscritte non ha trovato un clima istituzionale favorevole né il sostegno da parte dei giudici in fase applicativa. Viene in rilievo a tale proposito quanto sottolineato dal Presidente Mattarella nella Sua lettera di accompagnamento alla promulgazione del decreto, in cui si ricorda che «restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato” pur se non espressamente richiamati nel testo normativo, e, in particolare, quanto direttamente disposto dall'art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall'Italia». A ciò si aggiunga il riconoscimento della natura transitoria del regime di protezione umanitaria da parte della Corte di Cassazione nelle ordinanze n. 4890/19 e n. 29460/19, che, di fatto, legittimavano i giudici di merito a continuare ad applicare il precedente istituto per le domande pendenti.

È, quindi, in tale contesto, tenuto conto anche della mutata compagine governativa, che viene adottato il decreto-legge n. 130/2020, recante disposizioni urgenti in materia di

della cittadinanza, in *Dir. imm. citt.*, 1, 2019; M. GIOVANETTI, *La frontiera mobile dell'accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati in Italia. Vent'anni di politiche, pratiche e dinamiche di bilanciamento del diritto alla protezione*, in *Dir. imm. citt.*, 1, 2019.

²⁴ Al riguardo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26566/2013 così si è espressa: «(...) I “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5 comma 6 cit.), alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (...), non vengono tipizzati o predeterminati, neppure in via esemplificativa, dal legislatore, cosicché costituiscono un catalogo aperto».

²⁵ Pur tralasciando in tale sede l'analisi dei vari altri aspetti di cui la normativa si occupa, occorre evidenziare come già dall'intitolazione della normativa se ne coglie lo spirito che anima l'intero articolato e che, del resto, è sempre stato fatto palese dal suo proponente. Proprio in considerazione di ciò (e per evidenti fini politici di costruzione del consenso elettorale), i due termini “immigrazione” e “sicurezza” vengono accostati con il ben preciso intento di connotare il fenomeno migratorio in senso negativo e pericoloso. È chiaro, quindi, che da tale *incipit* non può che derivare un testo caratterizzato da un forte arretramento in nome della più volte asserita esigenza di contrastare i flussi migratori. Per un'aspra critica alla normativa in oggetto v. A. RUGGERI, *Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà*, in *Dir. imm. citt.*, 2, 2019, in cui a p. 22 si legge: «palesamente lesivo della dignità dei migranti appare essere l'intero impianto del decreto stesso, specie con riguardo ad alcuni punti in relazione ai quali vistosa è la violazione dei diritti della persona. Si pensi, ad es., all'abolizione del “generico” permesso di soggiorno umanitario, alla lesione del diritto di difesa conseguente al venir meno del gratuito patrocinio a beneficio dei migranti cui sia stata negata la protezione umanitaria, alla revoca della cittadinanza, in palese disprezzo di plurimi disposti della Carta, già riconosciuta a persona condannata per reati di terrorismo o al rigetto della domanda di cittadinanza presentata da persona che risulti coniugata con un cittadino o una cittadina, o, ancora, al raddoppio dei tempi, già fissati in novanta giorni, di trattenimento nei Centri di rimpatrio, nei quali – non si dimentichi – la persona vive, come si sa, in condizioni persino deteriori rispetto a quelle che si hanno in carcere, e alla disciplina del respingimento alla frontiera, e via dicendo».

immigrazione, protezione internazionale e complementare, convertito in legge n. 173/2020²⁶. Pur permanendo le ipotesi specifiche di rilascio del permesso di soggiorno, incluso quello per calamità naturali, il nuovo provvedimento (attualmente in vigore), ha modificato (senza peraltro abrogarla) la precedente normativa e, per ciò che qui rileva, ha di fatto reinserito nel nostro ordinamento la protezione umanitaria con alcuni interventi migliorativi. Innanzitutto, si tratta di permessi di durata biennale (e non più annuale) ed è prevista la possibilità che siano convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro. Inoltre, è fatto divieto (art. 1, comma 1) di respingimento, espulsione o estradizione «di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti» e ancora l'allontanamento non è consentito «qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare».

Ovviamente, non si può non riconoscere che, in mancanza di una tutela specifica per i migranti ambientali, la protezione umanitaria rappresenta l'unica forma di tutela di cui tali categorie di stranieri possono beneficiare e, quindi, merita di essere valutata positivamente.

5. *Considerazioni conclusive*

Dall'analisi dell'ordinanza della Corte di Cassazione dello scorso 24 febbraio e, in particolare, dalla sua lettura alla luce della attuale condizione internazionale dei migranti ambientali emergono, a mio avviso, alcuni punti che meritano di essere sottolineati.

In primo luogo, nonostante la mancanza di una tutela specifica e di uno *status* riconosciuto per questa nuova categoria di migranti, deve essere ritenuto pacifico che nei loro confronti vadano applicate le norme internazionali sui diritti umani. Pertanto, il diritto internazionale dei diritti umani può assolvere alla funzione di colmare la lacuna sul piano internazionale, come dimostra (sebbene solo in parte) la decisione del Comitato dei diritti umani relativa al caso *Teitiota*.

In secondo luogo, ricordando che gli Stati hanno l'obbligo di dare esecuzione agli impegni convenzionali liberamente assunti al momento in cui hanno ratificato i trattati internazionali in materia di diritti umani, sarà anche grazie all'applicazione di tali norme da parte dei giudici nazionali che la suddetta lacuna potrà essere colmata sul piano interno, come dimostra l'ordinanza della Corte di Cassazione.

Inoltre, occorre evidenziare che la ricaduta sul piano interno della decisione del Comitato è ancora più ampia di quanto non sia stato per il caso *Teitiota* in sé. Mentre il Comitato, infatti, si è "limitato" ad affermare l'applicabilità del principio di *non refoulement* nei casi in cui le minacce del diritto alla vita dovessero provenire da catastrofi naturali, senza, però, accogliere la richiesta del ricorrente, nel caso esaminato dalla nostra Corte di Cassazione il ricorso è stato accolto nell'ottica di dover apprestare una tutela del diritto alla vita del ricorrente. Vale la pena di ricordare, per altro, che il carattere non obbligatorio delle decisioni del Comitato (né per lo Stato contro cui i reclami sono presentati, né tantomeno per le altre

²⁶ Per un commento alla nuova normativa si veda G. CONTI, *La protezione umanitaria e il nuovo Sistema di accoglienza e integrazione nel d.l. n. 130/2020*, in *Federalismi.it – Focus Human Rights*, 28 dicembre 2020, consultabile al sito www.federalismi.it.

Parti contraenti del Patto)²⁷, dal che si deduce che la volontà da parte della Corte di Cassazione di fondare l'intero ragionamento sul caso *Teitiota* sta ad indicare un deciso orientamento verso la più ampia tutela del diritto alla vita di fronte alle minacce che possono provenire dai disastri naturali. Orientamento che, per altro, si inserisce in quella che potrebbe essere considerata una tendenza, ove si consideri che l'ordinanza in commento è stata preceduta dalla sentenza della Corte di Cassazione, terza sezione civile, n. 25143/20 del 10 novembre 2020, in cui è stato affermato il principio per il quale, nel valutare le richieste di protezione internazionale, devono essere esaminate le condizioni climatiche del Paese di origine. In questo caso la Corte aveva accolto il ricorso di un cittadino del Bangladesh che si era visto rifiutare la sua domanda prima dalla Commissione territoriale e poi dal Tribunale di Caltanissetta. Secondo la Corte di Cassazione – che, anche in questo caso, si è soffermata sull'applicabilità dell'istituto della protezione umanitaria per le ipotesi di disastri ambientali – «in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del ricorrente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale» che permetta «di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale, fra i quali deve ricomprendersi, anche in relazione alle condizioni climatiche, il fondamentale diritto alla salute».

Si può, quindi, dedurre che si stia formato un filone giurisprudenziale a livello interno che non può che essere salutato con favore, specie se si inserisce in un più ampio orientamento dei c.d. «custodians of legal norms established by the human rights treaties»²⁸.

Da segnalare che il contributo degli organi di controllo dei trattati delle Nazioni Unite sui diritti umani è destinato a divenire significativo, ove si consideri la rilevanza dei casi attualmente pendenti in materia di legame tra cambiamenti climatici e diritti umani, tra cui spicca senz'altro quello presentato da un gruppo di adolescenti (tra cui la nota attivista Greta Thunberg) al Comitato sui diritti del fanciullo²⁹.

Si tratta di un dato particolarmente rilevante da (almeno) due punti di vista: permetterà di conoscere l'orientamento in materia dei “guardiani” dei diritti umani a livello universale e indicherà che la strada per la tutela dei migranti ambientali non può che essere il sistema di protezione internazionale dei diritti umani.

Sono, quindi, gli obblighi che incombono agli Stati in virtù del diritto internazionale dei diritti umani che vanno considerati come parametri di riferimento in grado di assicurare

²⁷ A tale proposito v. U. VILLANI, *Nel settantesimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo*, in *La Comunità internazionale*, 2018, 590-591, in cui si legge: «Nella prassi (...) i Comitati in parola svolgono il loro ruolo con uno spirito “giudiziario” esprimendo, nelle proprie vedute e conclusioni, dei veri e propri giudizi sulla violazione o meno dei diritti umani, chiedendo allo Stato in questione la cessazione di un dato comportamento o l'adozione di determinate misure e organizzando anche dei meccanismi di supervisione, diretti a verificare che lo Stato si adegui alle proprie richieste. E deve riconoscersi che i procedimenti in esame risultano generalmente efficaci al fine di garantire l'effettivo rispetto dei diritti umani e la cessazione e la riparazione delle loro violazioni».

²⁸ Così sono stati definiti gli organi di controllo dei trattati sui diritti umani dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, OHCHR, *Strengthening the United Nations Human Rights Treaty Body System: a Report by the United Nations High Commissioner for Human Rights*, 2012, p. 8.

²⁹ Si tratta del caso *Chiara Sacchi et al. c. Argentina, Brasile, Francia, Germania e Turchia*, del 23 settembre 2020 il cui reclamo è consultabile al sito www.climatecasechart.com/non-us-case/sacchi-et-al-v-argentina-et-al/. Per un commento si veda M. LA MANNA, *Cambiamento climatico e diritti umani delle generazioni presenti e future: Greta Thunberg (e altri) dinanzi al Comitato sui diritti del fanciullo*, in *Dir. um. dir. int.*, 1, 2020, p. 217 ss.

la giusta tutela dei migranti ambientali³⁰, in nome del principio solennemente proclamato nella Dichiarazione universale dei diritti umani: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti».

³⁰ In proposito v. J. MCADAM, *Climate Change, Forced Migration, and International Law*, Oxford, 2012, in cui a p. 270 si legge: «(...) the boundaries which international law sets for State conduct, and the rights it recognizes for individual and groups, provide important, normative parameters to guide and shape legal and policy development in a human rights-centric manner».